

STUDIO LEGALE
Avv. Giusy CAMINITI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
89018 VILLA SAN GIOVANNI (RC) – VIALE DELLA FAMIGLIA AZZARELLO N. 58
TEL./FAX: 0965.795583 - cell. 347.3156936 – pec: giuseppinamaria.caminiti@avvocatirc.legalmail.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
REGIONE CALABRIA – CATANZARO

RICORSO

Per la GREEN WAY società semplice agricola e vivaistica (P. IVA: 02992070801 – CF: 91029930806), con sede legale in Via Pittore Cannata, 2 a Polistena (RC), in persona dei soci amministratori e legali rappresentanti p.t. dott. Emilio Borgese (CF: BRGMLE86S05G791E) e dott. Rosario Previtera (C.F.: PRVRSR71C13F112O), in proprio e nella qualità di capofila del costituendo partenariato GO “Nutracè - Scienze della vita” con sede, pec e riferimenti propri dell’azienda capofila, titolare della domanda di finanziamento N° 84250015934 del 15.02.2018 tendente a usufruire delle provvidenze di cui al Reg. UE 1305/2013 – PSR Calabria 2014/2020 - Misura 16, intervento 16.1.1, rappresentata e difesa per mandato in calce al presente atto dall’Avv. Giuseppina Caminiti (CF CMN GPP 76T69 H224S) del Foro di Reggio Calabria, eleggendo domicilio presso il suo studio sito in Villa San Giovanni (RC) al viale della Famiglia Azzarello n.58 (CAP 89018)

Ai fini delle comunicazioni e notificazioni si indicano i seguenti recapiti: fax : 0965. 795583, pec giuseppinamaria.caminiti@avvocatirc.legalmail.it

RICORRENTE

CONTRO

REGIONE CALABRIA (02205340793), in persona del Presidente della Giunta Regionale della Calabria e legale rappresentante pro-tempore, con sede in (88100) Catanzaro (CZ), al Viale Europa Località Germaneto

Amministrazione resistente

REGIONE CALABRIA (02205340793), Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari (ARA) Settore 7 - PSR 14/20 Capitale Umano, OCM, Programmi Operativi delle OP in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in (88100) Catanzaro (CZ), al Viale Europa Località Germaneto

Amministrazione aggiudicatrice

NONCHE'

AZIENDA AGRICOLA GUIDO FRANCESCO GIUSEPPE (CF/P.IVA GDUFNC85A11M208T) in persona del legale rappresentante *p.t.*, con sede in Loc. Paladina snc 88065 Guardavalle (CZ) quale titolare della domanda n. 84250016171, ammessa alla graduatoria alla posizione n. 2

Controinteressato sostanziale

PER L'ANNULLAMENTO

**PREVIA EMISSIONE DEGLI OPPORTUNI PROVVEDIMENTI CAUTELARI
DEI SEGUENTI PROVVEDIMENTI**

- a) del decreto dirigenziale numero registro Dipartimento 318, assunto il 16/04/2019 e pubblicato il 07.05.2019, Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria” n. 4966 del 17/04/2019 oggetto: PSR CALABRIA 2014/2020 - REG. (UE) N. 1305/2013 - MIS.16 – INTERVENTO 16.01.01 - SUPPORTO ALLA COSTITUZIONE E GESTIONE DEI GRUPPI OPERATIVI PEI - FASE 1 SETTING-UP/AVVIO ANNUALITÀ 2017- REVOCA DEL DDS N. 4279 DEL 3 MARZO 2019 E RI-APPROVAZIONE DEGLI ESITI ISTRUTTORI.
- b) dell'allegato 2 del suddetto decreto “Elenco dei proponenti Non Ricevibili/Non Ammissibili” nella parte in cui esclude in quanto “non ricevibile” la domanda presentata dalla società ricorrente nella qualità di cui sopra con la seguente motivazione: *“In merito non conformità dell'allegato 2, le motivazioni di ammissibilità del beneficiario non possono essere accolte, in quanto risulta non firmato. Esito negativo – In merito alla carenza dello statuto, atto costitutivo e delibera di approvazione e delega al rappresentante legale a partecipare al partenariato: il soccorso istruttorio richiesto con la domanda di riesame non può essere accolto, poiché la delibera del consiglio di amministrazione è un atto da produrre specificatamente per il progetto di che trattasi. Esito negativo”*.
- c) del bando PSR CALABRIA 2014/2020 - REG. (UE) N. 1305/2013 - MIS.16 – INTERVENTO 16.01.01 - SUPPORTO ALLA COSTITUZIONE E GESTIONE DEI GRUPPI OPERATIVI PEI - FASE 1 SETTING-UP/AVVIO ANNUALITÀ 2017, comprensivo di ogni allegato;
- d) del disciplinare e di ogni allegato, nonché di tutti gli ulteriori provvedimenti del DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E RISORSE AGROALIMENTARI (ARA) SETTORE 7 - PSR 14/20 CAPITALE UMANO, OCM, PROGRAMMI OPERATIVI

DELLE OP, compresi i verbali della commissione esaminatrice (quali atti aventi natura endoprocedimentale), l'approvazione della graduatoria definitiva nonché, qualora stipulato in pendenza di ricorso, per la dichiarazione di inefficacia di qualunque contratto stipulato;

- e) di ogni atto e provvedimento successivo e/o collegato con gli atti impugnati e con la domanda di finanziamento N° 84250015934 del 15.02.2018 a valere sulla Misura 16.1.1 fase 1 setting-up ;
- f) con riserva di impugnazione degli atti successivi e conseguenti anche attraverso lo strumento dei motivi aggiunti ex art. 43 del c.p.a.

PREMESSO CHE

1. Il Programma PSR Calabria 2014-2020 prevede diverse tipologie di contributi a valere sulle misure a investimento ed in particolare la Misura 16 “Cooperazione” Intervento 16.01.01 “Supporto alla costituzione e gestione dei Gruppi Operativi PEI”, approvato con decreto n° 13615 del 05/12/2017, si propone, in particolare, di sostenere azioni finalizzate ad implementare forme di collaborazione tra gli operatori regionali, estese anche a soggetti stabiliti in regioni o Stati membri diversi, in grado di applicare nuove ed innovative soluzioni cooperative per la realizzazione di un progetto comune finalizzato a migliorare le loro capacità nel lavorare insieme, stimolare l'attività economica e/o innovativa e raggiungere economie di scala, contribuendo ad una o più priorità dello sviluppo rurale. Il bando è costituito da due distinte fasi: la prima fase per la costituzione e avvio dei GO e la seconda fase per l'attuazione dei progetti dei GO. Il presente bando era relativo all'attuazione della “fase 1 setting- up” (bando allegato 8).
2. Tale misura di investimento, secondo quanto espressamente indicato, era rivolta alle aggregazioni formate almeno da due soggetti funzionali allo svolgimento del progetto innovativo, tra i seguenti: imprese del settore agricolo, agroindustriale, forestale, in forma singola o associata, imprese che operano in comparti economici diversi, organizzazione di produttori, organismi interprofessionali, organismi di ricerca e/o sperimentazione, incluse le Università, soggetti pubblici o privati proprietari e gestori di boschi e loro associazioni. Nel rispetto delle modalità di presentazione, a seguito della proroga della data di scadenza per le domande disposta per ben due volte (con DDG n. 39 del 16/01/2018 il termine di scadenza per la presentazione delle domande di sostegno era stato prorogato al 31.01.2018; con DDG n. 663 del 31/01/2018 era stato ulteriormente prorogato al 15.02.2018), la società

semplice agricola e vivaistica ricorrente, quale capofila del costituendo partenariato GO “Nutracè- Scienze della vita”, in data 15/02/2018 presentava domanda di finanziamento N° 84250015934, tendente a usufruire delle provvidenze di cui al Reg. UE 1305/2013 – PSR Calabria 2014/2020 - Misura 16, intervento 16.1.1 (allegato 2). L’obiettivo generale del progetto era “la promozione e diffusione da parte del GO, a fini applicativi, dell’innovazione di prodotto e di processo inerente i *functional foods* e i *superfoods* in ambito eco-sostenibile, a favore delle aziende del settore primario e delle filiere agricole-agroindustriali da valorizzare nel territorio calabrese; ciò tramite la conoscenza e diffusione delle filiere agricole nutraceutiche esistenti (per esempio Goji Italiano e Melograno) e potenziali, la loro introduzione e promozione, nonché grazie agli enti di ricerca coinvolti, tramite l’applicazione e l’adozione di quei risultati della ricerca nel settore innovativo della nutraceutica (prodotti food/no food su base agricola) che consentano la piena applicazione (anche come collaudo o modifica ad hoc) di pratiche e processi finalizzati all’ottenimento di nuovi prodotti e servizi (tecnologie) innovativi oltre che sostenibili (sia dal punto di vista ambientale che socio-economico)”. Nello specifico il progetto prevedeva, nella fase di SETTING UP e successivamente nella FASE 2, sia la proposizione e introduzione delle colture “innovative” individuate e da selezionare-individuare e la loro predisposizione per la trasformazione in derivati, tali da produrre *superfood* o da introdurre in *superfood* quali integratori, nell’ambito del vasto e promettente settore della nutraceutica e della farmaceutica. L’importo stimato in piano finanziario era di € 10.000,00.

3. La domanda, corredata di tutti gli allegati indicati unitamente all’avviso veniva trasmessa alla data del 15.02.2018 per mezzo del sistema telematico SIAN, tramite operatore abilitato (copia della domanda e dei suoi allegati nonché della ricevuta di accettazione è all’allegato n.2).
4. In data 15.11.2018 con decreto dirigenziale n° 13246 del 15/11/2018, avente ad oggetto “PSR CALABRIA 2014/2020- REG. (UE) N.1035/2013-D.D.G. N. 13615/2018 MISURA 16- INTERVENTO 16.01.01- SUPPORTO ALLA COSTITUZIONE E GESTIONE DEI G.O. - P.E.I. FASE 1 SETTING/UP AVVIO DOMANDE DI ADESIONE ALLA MISURA 16 INTERVENTO 16.01.01 ANNUALITÀ 2017-APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA” venivano pubblicate le graduatorie non definitive con “Allegato 1 – Domande non ammesse” e “Allegato 2 – Domande ammesse”. L’istanza presentata dalla ditta ricorrente veniva inserita tra le domande non ammesse perché “non ricevibile”, con la seguente motivazione “Allegato 2 non conforme. Non sono allegati statuto, atto costitutivo” (allegato 3).

5. In data 20.11.2018 (mail del 21.11.2018 assunta al protocollo del Dipartimento il 22.11), il socio amministratore dott. Emilio Borgese, “essendo la ditta Green Way soc. semplice agricola e vivaistica diretta interessata al procedimento ed avendo interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti”, presentava istanza di accesso agli atti e documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni al fine di prendere visione degli atti del procedimento ed estrarre eventuale copia di documentazione in carta libera (allegato 4). Richiesta cui veniva dato esito positivo dal Responsabile di Misura l’Agr.co Leo Paone (allegato 5). E infatti, il 29.11.2019 il dott. Rosario Previtera, altro socio amministratore della società semplice agricola e vivaistica ricorrente, esaminava *in loco* la documentazione e decideva di non estrarre copia (allegato 6), depositando invece memoria difensiva al fine della successiva ammissione della domanda presentata (allegato 7). Depositava copia debitamente firmata con firma digitale dell’allegato 2 in quanto lo stesso era stato considerato “*non conforme*” perché a detta della commissione esso risultava “non firmato” e rappresentava inoltre come l’ente fosse già in possesso degli atti costitutivi della Green Way società semplice agricola e vivaistica, per come di seguito si dirà. Rilievi parzialmente accolti dalla commissione che in via definitiva, successivamente, cassava la motivazione “*Non sono allegati statuto, atto costitutivo*” per sostituirla con altra mai contestata (*mancata allegazione di una delibera di Consiglio di amministrazione*), come appresso si chiarirà meglio.
6. In data 07.05.2019 veniva pubblicato sul Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria il decreto impugnato n.4966, con i due allegati relativi alle domande ammesse a finanziamento e a quelle non ricevibili/non ammissibili. Nell’allegato A veniva dichiarata “non ricevibile” (e “non accolto” il riesame) la domanda presentata dalla GREEN WAY società semplice agricola e vivaistica nella qualità di capofila del costituendo partenariato GO “Nutracè - Scienze della vita”, con la seguente motivazione: “*In merito non conformità dell’allegato 2, le motivazioni di ammissibilità del beneficiario non possono essere accolte, in quanto risulta non firmato. Esito negativo – In merito alla carenza dello statuto, atto costitutivo e delibera di approvazione e delega al rappresentante legale a partecipare al partenariato: il soccorso istruttorio richiesto con la domanda di riesame non può essere accolto, poiché la delibera del consiglio di amministrazione è un atto da produrre specificatamente per il progetto di che trattasi. Esito negativo*”. Per la “non conformità dell’allegato 2” non si è tenuto in alcun conto delle osservazioni presentate dalla ricorrente all’atto della richiesta di riesame e del deposito cartaceo del documento debitamente firmato con tanto di certificazione di validità della firma apposta; rispetto al secondo motivo di

irricevibilità si fa notare che è differente da quello espresso nella graduatoria provvisoria e fa riferimento ad una nuova motivazione, ossia la mancanza della delibera del consiglio di amministrazione quale “atto da produrre specificatamente per il progetto di che trattasi”.

- - - - -

Tanto premesso in fatto, il decreto dirigenziale numero registro Dipartimento 318, assunto il 16/04/2019 e pubblicato il 07.05.2019, Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria” n. 4966, i verbali delle sedute della commissione, nonché tutti gli altri provvedimenti annessi, connessi, presupposti e/o consequenziali, sono illegittimi per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

1. VIOLAZIONE DI LEGGE: REGOLE PROCEDURALI PER L'ESAME DELLE DOMANDE – DDG 13246 DEL 2018 E DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Prima di rappresentare gli evidenti errori compiuti dall'Ente e dalla Commissione nell'ambito della procedura di nuova valutazione delle domande – errori ormai diventati frequenti da parte dell'Organo Regionale e gravosi per l'esecuzione del PSR – occorre evidenziare che, ai sensi del decreto di approvazione della misura e delle disposizioni attuative, era chiaramente ammessa la possibilità di presentare la domanda anche in favore di Gruppo Operativo costituito o costituendo: tale possibilità è stata esplicitata nelle Disposizioni Attuative del Bando in vari articoli e in nessuna disposizione sono richieste peculiari formalità o oneri di allegazione in capo al dichiarante. Unico onere di allegazione, di cui all'art.10 delle disposizioni attuative, e solo “limitatamente ai soggetti già costituiti in forma associata” per i quali era espressamente richiesta: “Copia dello statuto, dell'atto costitutivo ed elenco soci; copia dell'atto di nomina degli organi amministrativi attualmente in carica; atto o copia dell'atto dal quale risulta che il rappresentante legale è autorizzato a sottoscrivere gli impegni previsti dal piano, a richiedere e a riscuotere gli aiuti ove necessario; autodichiarazione di non aver ricevuto altri aiuti a sostegno degli stessi interventi”.

Chiarito tale aspetto preliminare, va poi osservato che la procedura di valutazione è regolata – per tutte le misure del PSR Calabria 2014-2020 – dal decreto 7609 del 2016 che prevede regole generali per tutti i procedimenti di valutazione del PSR Calabria 2014-2020; tali regole procedurali prevedono che i procedimenti istruttori e valutativi delle domande di sostegno abbiano ad oggetto esami preliminari, a seguito dei quali si provvede

all'attribuzione di un punteggio. Le disposizioni attuative e procedurali della misura in questione, pubblicate con il DDG 13615 del 05.12.2017, all'art. 12 scandiscono le varie fasi: "12.2.1 ISTRUTTORIA - L'istruttoria delle domande di sostegno riguarderà la verifica della ricevibilità ed ammissibilità della domanda e, successivamente, la valutazione secondo i criteri di selezione individuati per la misura.

12.2.2 RICEVIBILITÀ - Le domande di sostegno pervenute saranno oggetto di una verifica di ricevibilità che riguarderà:

il rispetto dei tempi di presentazione della domanda;

- la completezza dei dati inseriti nella domanda, compresa la sottoscrizione della stessa nelle modalità prevista dalle presenti disposizioni;
- la completezza della documentazione allegata alla domanda;
- l'assenza di iscrizione del proponente nel registro dei soggetti "inaffidabili" tenuto dal Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari;

L'assenza di uno solo dei requisiti di cui ai punti precedenti comporterà la non ricevibilità della domanda.

12.2.3 AMMISSIBILITÀ - Il controllo di ammissibilità sarà finalizzato ad accertare la presenza dei requisiti di ammissibilità in capo al soggetto richiedente.

In sede di controllo di ammissibilità verranno verificati i documenti prodotti dal soggetto richiedente, inclusi quelli presentati allo scopo di provare l'ammissibilità alla spesa proposta e la congruità dei relativi costi.

12.2.4 VALUTAZIONE - A seguito dell'istruttoria di ammissibilità verranno attribuiti i punteggi secondo i requisiti e i criteri di selezione previsti dalla Misura.

A chiusura della valutazione di tutte le istanze pervenute il Dipartimento Agricoltura e Risorse agroalimentari formulerà un elenco di domande potenzialmente eleggibili al sostegno per il Setting up – Fase 1 (fermo restando quanto previsto al capitolo 6 per la concessione del sostegno a valere sul presente bando) e un elenco di domande non ricevibili e non ammissibili.

In buona sostanza si scandiscono, appunto, le tre fasi per come già indicate nel decreto 7609 del 2016 che prevede regole generali per tutti i procedimenti di valutazione del PSR Calabria 2014-2020 e statuisce la valutazione "esame successivo a quello di ricevibilità/ammissibilità, ove l'Amministrazione è obbligata ad attribuire un punteggio alla domanda secondo i requisiti previsti dalla misura/intervento".

Così nel pieno rispetto delle condizioni poste dalle disposizioni attuative, in piena conformità con il suo modello legale, così come previsto dal bando e dalle disposizioni attuative, la Green Way presentava la domanda.

In violazione rispetto a quanto previsto dalle “Disposizioni procedurali per il trattamento delle domande di sostegno” di cui al DDG n. 7609 del 2016, la procedura seguita dall’Ente nell’ambito delle domande non si è composta di un esame di “ricevibilità ed ammissibilità” preventivo e di un esame “valutativo”, essendo pervenuta l’immediata esclusione di tutte le ditte senza attribuzione di alcun punteggio, attraverso valutazioni discrezionali (e non relative ad un mero esame della sussistenza o meno dei requisiti di ricevibilità e/o ammissibilità) ed escludendo ogni contraddittorio con l’interessato rispetto ad eccezioni per così dire “nuove” che ne hanno determinato l’esclusione anche dopo la valutazione da riesame. Nel procedimento di valutazione l’Ente Regionale – con palese superficialità – ha disposto l’immediata esclusione (per non ricevibilità) della domanda nell’ambito di censure infondate ed assolutamente generiche, evidentemente in pieno contrasto con le disposizioni attuative.

Circostanza che si pone certamente in contrasto con i principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione nell’ambito di questo tipo di procedure.

2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO - VIOLAZIONE DELL’ART. 97 COST. – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EFFICIENZA, TRASPARENZA, BUON ANDAMENTO, CORRETTEZZA E BUONA FEDE. ECCESO DI POTERE: – ILLOGICITÀ MANIFESTA DELLA PROCEDURA VALUTATIVA – ERRONEO ESERCIZIO DEL POTERE CON RIFERIMENTO AL PUNTO 1 DELLA MOTIVAZIONE; ERRONEO ACCERTAMENTO CON RIFERIMENTO AL PUNTO 2 DELLA MOTIVAZIONE (ASSENZA DOCUMENTALMENTE SMENTITA)

È palese la violazione dei poteri affidati alla Commissione, con un vizio di violazione di legge e di provvedimento, per difetto di potere, oltre che eccesso di potere nell’ambito dell’esercizio del potere tecnico-valutativo.

La domanda della Green Way risulta “Non ricevibile”, e dunque non idonea rispetto ai criteri di ricevibilità o ammissibilità, e pertanto non ha ricevuto alcuna attribuzione di voto. Senonché riguardando le disposizioni di cui all’art. 2.2. e 2.3. del DD n. 7609 del 2016 (regole procedurali), nonché le condizioni di ammissibilità delle disposizioni attuative del

Bando, risulta che la motivazione della Commissione espressa nell'esclusione allegata alla graduatoria finale non concerne i "requisiti di ricevibilità" e nemmeno quelli di "ammissibilità", ma concerne deduzioni su argomenti estranee all'impianto normativo delle disposizioni procedurali e delle disposizioni attuative di misura, con palese violazione di legge anche con riferimento alle regole procedurali imposte dal DD n. 7609 del 2016 a valere per tutte le misure.

Come anticipato già precedentemente dall'esame della motivazione resa dalla Commissione, anche ad un nuovo esame della domanda, emergono vari errori di valutazione (addirittura resa presuntivamente) da parte dell'organo che si pongono in contrasto pieno con il paradigma "previsione di legge/esercizio del potere", in forza del quale è stata disposta illegittimamente l'esclusione della domanda riferibile alla Green Way (e per conto di un beneficiario di nuova costituzione). La Commissione ha del tutto dedotto, per la prima volta, la circostanza della mancanza di una delibera CdA e da questo (come dall'errore sulla non conformità dell'allegato 2) emerge con chiarezza l'evidente cattivo esercizio del potere, e l'illegittimità della criticità mossa dalla Commissione.

Nello specifico:

a) Relativamente alla prima censura che ha determinato l'esclusione dalla graduatoria definitiva (***"In merito non conformità dell'allegato 2, le motivazioni di ammissibilità del beneficiario non possono essere accolte, in quanto risulta non firmato"***), si osserva quanto segue: il file "allegato 2" è stato inviato in pdf e conteneva tutti i file delle aziende partner debitamente firmati e un unico file, ossia quello proveniente dal CNR, con firma digitale del responsabile legale. Di questo allegato del CNR è stata contestata la "mancanza/non leggibilità" di firma durante l'accesso agli atti presso la sede regionale da parte del dott. Previtera (amministratore della ricorrente). Al Responsabile di Misura sig. Paone, in data 29.11.2018, oltre la memoria difensiva con richiesta di riesame, è stato depositato il cartaceo dell'allegato CNR firmato (con firma digitale visibile) e con tanto di certificazione della validità della firma (certificazione che gli stessi esaminatori avrebbero potuto visionare al momento stesso della verifica dell'allegato semplicemente cliccando sulla stessa firma digitale da cui si apre il "pannello controllo firma"). Su richiesta dello stesso Paone a lui è stato consegnato il file in pdf perfettamente leggibile anche nella firma digitale che lo stesso responsabile ha scaricato e salvato sul proprio pc, asserendo lo stesso responsabile che "questo problema è risolto". Alla P.A. si è altresì fatto notare come ciascun file può essere letto in maniera diversa o risultare parzialmente danneggiato dai diversi sistemi informatici, i quali a seconda delle formattazioni o dell'aggiornamento dei programmi informatici

installati, non riconoscono le firme digitali o simili. Le casistiche di ricorsi in merito sono ormai numerose relativamente ai Bandi in genere. La copia cartacea consegnata (e citata nella memoria difensiva protocollata in sede) in occasione dell'accesso agli atti (29.11.2018) dimostra l'esattezza dell'allegato. Ma quand'anche uno degli allegati inerenti ai partner privati, pubblici o organismi di ricerca (in questo caso ad essere contestato perché non firmato è solo l'allegato del partner CNR) non sia stato integralmente leggibile nella firma in pdf e di conseguenza ritenuto non valido, questo può e deve comportare esclusivamente per la motivazione suddetta l'eliminazione di quell'allegato e non certo dell'intero Allegato 2 costituito dai documenti di tutti i partner di progetto, perché "non conforme". Se così fosse stato (e non era necessario perché il file era debitamente firmato e lo dimostrerà l'eventuale verifica che questo Ill.mo Tar adito vorrà disporre sulla documentazione depositata unitamente alla domanda sul sistema SIAN), l'eliminazione dell'allegato riguardante il partner CNR non avrebbe assolutamente pregiudicato il Progetto nella sua interezza, dal momento che lo stesso progetto prevedeva più partner atti a svolgere le medesime funzioni e in numero di gran lunga superiore a quanti ne prevede il Bando. E ciò era stato indicato specificatamente nelle memorie difensive del ricorrente. Ed infatti, tra le Aziende agricole singole compreso il capofila (n.4), le Aziende agricole e agroindustriali calabresi associate alla Rete di imprese (n. 16), gli associati alla Cooperativa agricola (n.65), il numero era superiore a 15.

Non solo, ma il Gruppo Operativo presentava tutte le tipologie di soggetti funzionali: n. 3 aziende agricole singole, n. 1 cooperativa agricola (n. 65 associati), Rete di imprese con aziende agricole e agroindustriali calabresi (n. 16); n. 2 Università, n.1 Ente di ricerca, n. 1 Laboratorio di ricerca, n. 1 Azienda/laboratorio di fitocosmesi e fitochimica in biologico; n. 1 Organismo di Formazione e Informazione; n. 1 GAL; n. 1 Azienda di consulenza specifica; n. 1 Azienda di informatizzazione ed editoria multimediale.

Essendo partner "n. 2 Università, n.1 Ente di ricerca, n. 1 Laboratorio di ricerca, n. 1 Azienda/laboratorio di fitocosmesi e fitochimica in biologico", l'eventuale eliminazione dell'allegato relativo al CNR non avrebbe comportato alcunché ai fini della ricevibilità/ammissibilità del progetto (e del conseguente punteggio attribuibile), perché erano stati inseriti più partner a svolgere le medesime tipologie di funzioni e in numero di gran lunga superiore, appunto, a quanti ne richiedeva il Bando, ossia 15 in totale.

Non si può che censurare come in violazione di legge e affetto da eccesso di potere sia stato il comportamento tenuto dalla Commissione giudicatrice: in buona sostanza un attento esame, anche senza l'ausilio di un esperto informatico, avrebbe permesso di accertare che

tutti i file di cui all'allegato 2 erano stati inviati debitamente firmati con firma autografa e anche quello del CNR con firma digitale era debitamente firmato; e se tale quest'ultimo non risultava al Dipartimento e alla Commissione che ne ha preso visione è solo ed esclusivamente per una questione legata alla lettura degli stessi file con i programmi in dotazione alla regione Calabria.

Ma vi è di più: se anche qualcuno dei file trasmessi fosse risultato danneggiato all'atto dell'apertura da parte dei funzionari della regione, ciò non è imputabile alla società ricorrente che, al contrario, è talmente certa di quanto presentato che ritiene che comunque il numero dei partner fosse più che sufficiente a rendere valida la domanda nonostante l'esclusione di alcuno di essi.

Per queste ragioni si chiede in via istruttoria la nomina di un verificatore che accerti direttamente sul portale SIAN della Regione Calabria e/o sui computer dei valutatori in cui è stata caricata la domanda di cui in oggetto, come l'allegato 2 fosse debitamente firmato con firma autografa in ciascuna dichiarazione dei singoli partner e con firma digitale perfettamente visibile e valida nella dichiarazione del partner CNR.

b) Relativamente alla seconda censura che ha determinato l'esclusione dalla graduatoria definitiva (***“In merito alla carenza dello statuto, atto costitutivo e delibera di approvazione e delega al rappresentante legale a partecipare al partenariato: il soccorso istruttorio richiesto con la domanda di riesame non può essere accolto, poiché la delibera del consiglio di amministrazione è un atto da produrre specificatamente per il progetto di che trattasi. Esito negativo”***) si fa notare quanto segue: detta motivazione sembra essere differente da quella addotta in fase di esclusione dalla graduatoria provvisoria motivata con “Non sono allegati statuto, atto costitutivo”. Senza nulla dire in proposito, se non che la commissione di riesame non ha potuto che prendere atto del palese errore commesso. Peraltro, rispetto a quell'eccezione, la società ricorrente aveva rappresentato con la memoria difensiva del 29.11.2018 che il proprio statuto è evincibile ormai dalle Visure Camerali e ai sensi della L. 241/90 e relativo recepimento regionale, ma anche per univoca giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sez. V, sent. n. 3231 del 11/6/2013) “un documento trasmesso ad un Ente o Amministrazione è valido per tutti gli uffici afferenti alla medesima”. Nel caso specifico lo Statuto di GREEN WAY era già disponibile per la regione Calabria e per il Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari (ARA) Settore 7 - PSR 14/20 Capitale Umano, OCM, Programmi Operativi delle OP, presso gli uffici del Servizio Fitosanitario Regionale.

Nel decreto del 7 maggio 2019 qui impugnato, però, la motivazione per la quale si è assunta la decisione di “non ricevibile” sembrerebbe (ed il condizionale è d’obbligo!) differente: “Poiché la delibera del consiglio di amministrazione è un atto da produrre specificatamente per il progetto di che trattasi”. Ma a quale delibera di consiglio di amministrazione si riferisce la P.A.? Perché onestamente non sembra comprendersi di cosa si stia parlando. Ci si riferisce alla Green Way? Ci si riferisce al soggetto beneficiario del contributo sulla misura ma che ancora non era stato costituito perché il bando espressamente prevedeva la possibilità di costituirlo in itinere? Nell’uno e nell’altro caso il presupposto è errato e di seguito si spiegano le motivazioni di errata interpretazione del bando rispetto alla censura mossa alla società ricorrente.

Orbene immaginiamo che la commissione abbia ritenuto fondamentale la delibera del consiglio di amministrazione della Green Way tanto da escludere domanda e progetto presentato come capofila: orbene la ricorrente è una società semplice agricola, una ssa (società semplice agricola) costituita da due soli soci, e perciò, in quanto tale, non è dotata di consiglio di amministrazione. Non serve una disquisizione di diritto commerciale sul punto; sarebbe bastato un approfondimento da parte della commissione per arrivare a questa conclusione. Del resto, i soci amministratori sono due ed entrambi hanno svolto attività nel procedimento di cui in oggetto: le carte avrebbero parlato chiaro se qualcuno le avesse esaminate con attenzione e scindendo le singole situazioni con riferimento alle compagini associative e societarie. Non avendo alcun consiglio di amministrazione, la Green Way, in proprio ed anche come capofila, ha prodotto come previsto dal bando la dichiarazione di approvazione del progetto da parte di tutti i partner aderenti (Allegato 2 alla domanda presentata in data 15.02.2019)

Oppure, forse, la commissione voleva fosse presentata la delibera del consiglio di amministrazione del costituendo GO in forma di consorzio o ATS? Se così fosse, non si ritiene comunque valido il motivo di esclusione, in relazione a quanto scritto nel Bando: quest’ultimo fa riferimento a “soggetti già costituiti in forma associata” (pag. 13). L’avverbio “già” è evidente che faccia riferimento ai soggetti collettivi-gestori (Gruppi operativi – team di progetto) previsti dal Bando della Mis. 16.1.1. che dovranno costituirsi successivamente in eventuale ATS, consorzio o altro e che, nello specifico, avrebbero potuto “già” farlo per l’appunto ai fini del Bando. Il Bando infatti indica tra i soggetti ammissibili un “Gruppo Operativo (team di progetto) costituito o costituendo”. La parola “costituito” fa riferimento evidentemente al “già costituito” per l’invio di quegli atti cui si fa riferimento nell’esclusione come causa della stessa. Se non fosse così si sarebbe scritto semplicemente

“per le imprese in forma associata” come indicato nel resto dei Bandi del PSR e, comunque, riferibili ad imprese tra loro associate (ad esempio associate sottoforma di cooperative, consorzi, reti di imprese, ecc.).

Nell’uno o nell’altro caso, la presentazione della delibera del consiglio di amministrazione della GREEN WAY o di altra tipologia di società capofila di soggetto collettivo non costituito ad hoc non è un obbligo. Ad ogni buon conto, la GREEN WAY non ha consiglio di amministrazione in quanto società semplice agricola e il soggetto collettivo o GO formato da soggetti da associare non era ancora stato costituito come del resto il bando prevedeva e ammetteva. Infine, da tutte le dichiarazioni inserite nell’Allegato 2 si evince che ogni partner compreso il capofila ha approvato il progetto e affidato a GREEN WAY tale ruolo.

All’art.10 delle Disposizioni attuative e procedurali, rubricato “Documentazione richiesta” si legge testualmente:

“Documentazione da allegare alla domanda di sostegno per il riconoscimento del setting-up: *schema presentazione progetto preliminare (allegato 1); dichiarazione del partenariato (allegato 2); atto di notorietà (allegato 3); modello autovalutazione proposta progettuale setting-up (allegato 4); per i soggetti privati, in caso di acquisizione di beni o servizi, 3 preventivi analitici, comparabili, forniti da ditte in concorrenza, sottoscritti e datati, con annesse relative richieste ai fornitori.*

Inoltre, limitatamente ai soggetti già costituiti in forma associata: *copia dello statuto, dell’atto costitutivo ed elenco soci; copia dell’atto di nomina degli organi amministrativi attualmente in carica; atto o copia dell’atto dal quale risulta che il rappresentante legale è autorizzato a sottoscrivere gli impegni previsti dal piano, a richiedere e a riscuotere gli aiuti ove necessario; autodichiarazione di non aver ricevuto altri aiuti a sostegno degli stessi interventi”.*

È tutto contenuto nella documentazione allegata. In ogni caso, quando anche fosse (e non è!), a cosa servono gli strumenti di integrazione probatoria e di soccorso istruttorio che, anche in questa sede, devono trovare applicazione trattandosi di principi ormai acquisiti al diritto amministrativo?

La valutazione dunque, oltre che palesemente illegittima e discrezionale, è frutto di travisamento dei poteri concessi, di evidenti errori ed omissioni, che questo Giudice Amministrativo dovrà rimuovere; il richiamo – infatti - ad irregolarità non previste specificatamente dall’avviso, con valore di esclusione della domanda costituisce vizio di eccesso di potere e violazione di legge speciale, per avere l’Amministrazione individuato

cause di esclusione non previste né dalla legge né dall'avviso pubblico, e dunque frutto di discrezionalità assoluta dell'organo di valutazione.

Sotto tali ulteriori aspetti, anche alla luce della palese violazione dei canoni di buon andamento, imparzialità e ragionevolezza dell'azione della P.A. (che in tale caso sono stati evidentemente disattesi) si ritiene la decisione della Commissione, volta all'esclusione della domanda della Green Way, sia viziata gravemente sia da violazione delle norme procedurali (come indicate) sia da eccesso di potere (per cattivo esercizio, oltre che contraddittorietà palese, irragionevolezza), oltre che viziata anche da discrezionalità assoluta, e come tale soggetta ad annullamento anche sotto tale ulteriore aspetto.

- - - - -

SULLA NECESSITÀ DI DISPORRE GLI OPPORTUNI PROVVEDIMENTI CAUTELARI

La stessa natura della procedura, nonché la definitività della graduatoria ammessa con il provvedimento impugnato, suggeriscono la necessità dell'emissione di immediati provvedimenti cautelari, anche nella forma del provvedimento presidenziale monocratico, al fine di permettere alla domanda della Green Way nella qualità di capofila del costituendo partenariato GO "Nutracè - Scienze della vita", titolare della domanda di finanziamento N° 84250015934 del 15.02.2018 tendente a usufruire delle provvidenze di cui al Reg. UE 1305/2013 – PSR Calabria 2014/2020 - Misura 16, intervento 16.1.1, di essere ritenuta ammissibile e valutata - con attribuzione del punteggio dovuto e certamente pari o superiore a 65 punti (che è stato determinato in via di auto attribuzione) risultante dai dati presenti nel relativo allegato alla domanda, inserendo nell'elenco delle domande definitivamente ammissibili e finanziabili la domanda della Green Way per conto del costituendo partenariato GO "Nutracè - Scienze della vita", con attribuzione del punteggio alla stessa dovuta. Ed invero, visti i requisiti richiesti per l'emissione dei provvedimenti cautelari opportuni, non può non tenersi conto che ai sensi della normativa presupposta e dell'avviso pubblico contenente le disposizioni attuative per accedere ai finanziamenti di misura, la Green Way, avendo prodotto una domanda completa e regolare, ha diritto ad ottenere dall'organo Amministrativo una valutazione congrua del progetto presentato, in relazione al finanziamento richiesto, con attribuzione del relativo punteggio certamente superiore a quello necessario per accedere. Laddove si dovesse, invece, attendere i tempi necessariamente lunghi di una decisione nel merito, alcuna possibilità avrebbe la ricorrente

di accedere alla graduatoria delle domande ammesse e finanziabili e di concorrere per l'accesso ai fondi regionali e comunitari stanziati per la FASE 2 del Bando pur avendone i requisiti, la cui dotazione è pari a € 200.000,00 disponibile nelle risorse del PSR Calabria 2014-2020 erogate da ARCEA.

Si tenga conto che, attesi anche i tempi lunghi di una definizione di merito, in assenza di un provvedimento cautelare, l'intero programma di investimento non potrà essere portato avanti, con grave danno anche per terzi soggetti.

Pur ritenendosi che l'impugnazione possa trovare definizione già all'esito dell'esame cautelare, attesa l'evidenza delle illegittimità dedotte, laddove l'adito Tribunale Amministrativo Regionale ritenga di accertare in successiva udienza di merito la domanda di annullamento, si chiede di voler emettere i provvedimenti cautelari, anche anticipatori, idonei a salvaguardare l'interesse della Green Way società semplice agricola, in proprio e nella qualità di capofila del GO, a una valutazione del progetto di cui alla domanda di incentivi.

* * * * *

Tutto ciò premesso e considerato, con il presente ricorso la Green Way, in proprio e nella qualità di capofila del costituendo partenariato GO "Nutracè - Scienze della vita", come sopra difesa e domiciliata

RICORRE

All'Ecc.mo Tribunale Amministrativo della Calabria – Catanzaro affinché, previa emissione dei provvedimenti monocratici provvisori, e di provvedimenti cautelari collegiali all'esito della camera di consiglio voglia:

In via cautelare

Accertata la sussistenza dei presupposti di *fumus boni iuris e periculum in mora*, disporre gli opportuni provvedimenti cautelari anticipatori al fine di permettere l'ammissione della domanda di finanziamento N° 84250015934 del 15.02.2018 tendente a usufruire delle provvidenze di cui al Reg. UE 1305/2013 – PSR Calabria 2014/2020 - Misura 16.1, intervento 16.1.1, con attribuzione in favore del punteggio dovuto pari o superiore a punti 65 ai sensi dei criteri indicati nell'avviso, con inserimento della domanda della ricorrente nell'ambito dell'elenco delle domande ammissibili e finanziabili.

Nel merito

Disporre l'annullamento del provvedimento di esclusione della domanda di finanziamento N° 84250015934 del 15.02.2018 tendente a usufruire delle provvidenze di cui al Reg. UE 1305/2013 – PSR Calabria 2014/2020 - Misura 16.1 riferibile alla Green Way e al costituendo G.O. “Nutracè- Scienze della vita” avvenuto mediante inserimento della stessa nell'elenco delle domande non ammesse, per i motivi dedotti nel presente ricorso.

Disporre l'annullamento, per quanto di ragione, del provvedimento decreto dirigenziale numero registro Dipartimento 318, assunto il 16/04/2019 e pubblicato il 07.05.2019, Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria” n. 4966 del 17/04/2019 di approvazione della graduatoria definitiva “finale” delle domande afferenti l'avviso pubblico D.D.G. n. 13615 del 05.12.2017, esclusivamente nella parte in cui sono approvati, senza riserve, l'elenco delle “domande ammesse” (Allegato 2), e l'elenco delle “domande escluse” (Allegato 1), ordinando all'Organo Amministrativo una riapertura dell'istruttoria e di provvedere – previa valutazione della domanda della ricorrente – ad una rielaborazione degli elenchi delle domande ammesse e delle domande escluse, considerando che laddove la domanda della ricorrente venga valutata, anche con punteggio superiore al minimo, quest'ultima ha diritto ad essere ammessa e finanziabile.

Con vittoria di diritti, onorari e spese, oltre IVA e CPA come per legge

In via istruttoria

Qualora l'Ill.mo TAR adito lo ritenga opportuno ai fini di causa, voglia disporre la nomina di un verificatore che accerti direttamente sul portale SIAN della Regione Calabria e/o più semplicemente sui computer dei valutatori in cui è stata caricata la domanda di cui in oggetto, come l'allegato 2 fosse debitamente firmato con firma autografa in ciascuna dichiarazione dei singoli partner e con firma digitale perfettamente visibile e valida nella dichiarazione del partner CNR.

Si allegano i documenti di cui all'indice.

Si fa salvo ogni altro diritto.

Ai fini del contributo unificato (legge 488/99) e successive modifiche e integrazioni si dichiara che il valore della controversia è indeterminabile e il contributo unificato per l'iscrizione a ruolo è di € 650,00.

Villa San Giovanni (RC), 05.07.2019

Avv. Giuseppina Caminiti